



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 194 del 27.10.2021

OGGETTO: Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 13,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		X
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, dipendente del Comune di Milazzo, nella qualità di segretario verbalizzante.


L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il Comune di Milazzo con la Deliberazione Consiliare n° 101 del giorno 8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018;

Richiamata:

- ☞ la deliberazione n° 2 del 09/02/2017 avente ad oggetto l'approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività e la successiva delibera di proroga n° 7 del 18/04/2017, con termine ultimo di presentazione delle istanze il **23/05/2017**, ore **13:00**;





- ☞ la propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissetuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000";
- ☞ la deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000";

Accertato che:

- ☞ l'Amministrazione, aderendo alla procedura semplificata di liquidazione, ha assunto l'impegno di reperire e mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse finanziarie necessarie per la completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della "par conditio creditorum";
- ☞ la gestione liquidatoria sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie che si renderanno disponibili, detratte quelle necessarie per il funzionamento della gestione liquidatoria, attiverà le procedure per l'estinzione delle posizioni debitorie ammesse alla massa passiva;
- ☞ occorre procedere alla fissazione dei criteri direttivi e delle procedure utili per dare piena attuazione alla liquidazione della massa passiva e approvare altresì uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale dovrà essere specificata "la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché eventuali altri oneri e ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Milazzo";

Accertato altresì che, l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
 - ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art. 254, comma 7 del d.lgs. n° 267/2000, è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 254 del d.lgs. n° 267/2000;

Richiamati/a:

- ☞ l'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso:
 - ✓ comma 2 - "... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4";
 - ✓ comma 3 - "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";



- ✓ comma 4 - "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
- ✓ comma 7 - "... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";
- ☞ il paragrafo 5.3.2 della circolare del Ministero dell'Interno n° 28 del 14/11/1997 in ordine alla componente su cui proporre la transazione;
- ☞ il titolo VIII, capi II e III, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;
- ☞ la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;
- ☞ l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- ☞ il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali, per le parti applicabili;
- ☞ le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97FL del 14/11/1997;
- ☞ l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n° 113 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n° 160
- ☞ Legge 27 dicembre 2017, n° 205, art. 1, commi 864 e 865 - Applicazione dell'art. 3 bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;
- ☞ la legge regionale n° 7 del 21/05/2019 in materia di "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

Richiamati altresì:

- ☞ l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n° 267/2000, che nell'ambito delle gestioni liquidatorie prevede che: <<Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese>>;
- ☞ l'art. 36, comma 2, del d. l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 prevede che: <<In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.>>;
- ☞ la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie;
- ☞ l'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;
- ☞ la deliberazione OSL n° 6 del 23/03/2019, avente ad oggetto: "Gestione dei fondi vincolati afferenti alla gestione dissestuale ex art. 36 del d.l. n° 50/2017, convertito con legge n° 96/2017 - Definizione di un'intesa di carattere procedimentale per l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive rientranti nella categoria di fondi vincolati della gestione dissestuale";

Dato atto che, dalla superiore ricostruzione normativa e giurisprudenziale:



- ☞ emerge chiaramente che la gestione vincolata, **con posizioni finanziarie in perfetto equilibrio**, dovrà essere attuata "distintamente" dalla ordinaria gestione dissesuale – massa attiva/passiva – trovando la sua naturale origine nelle partite rilevate/registrate in bilancio le cui risorse a copertura devono risultare presenti nella cassa vincolata/Fondo di Cassa, quota vincolata;
- ☞ anche le gestioni vincolate **non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio** e, di conseguenza, ove ciò accada per effetto di una devianza dai canoni di corretta programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del d.lgs. n° 267/2000 rubricato "*Rilevazione della massa passiva*", con la conseguenza che le partite:
 - non risultano esentati dal principio di concorsualità;
 - **concorrono, con la generalità dei creditori e nel rispetto dei criteri previsti**, alla soddisfazione della pretesa sui beni rilevati e registrati nella massa attiva;
 - devono essere inclusi tra i debiti fuori bilancio afferenti alle gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000;
 - dovranno essere registrate in contabilità separate rispetto alla generalità delle posizioni debitorie riconducibili alla gestione dissesuale;

Ritenuto, per quanto sopra, che:

- ☞ le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione - anche non in via transattiva - non impegna la parte "*libera*" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto neutrale/ininfluente rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;
- ☞ le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, devono essere gestiti secondo gli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione - anche in via transattiva - impegna la parte "*libera*" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto non neutrale rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;

Ritenuto necessario definire i criteri prioritari e il procedimento amministrativo per l'attuazione della modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, nell'ambito del quadro procedurale definito con la propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissesuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*" e della deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*";

Visti/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;





DELIBERA

1) di definire i seguenti criteri direttivi:

1.a) ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, si proporrà ai creditori ammessi alla massa passiva una transazione che prevede la corresponsione di una percentuale del credito vantato ex art. 258, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 secondo l'epoca di insorgenza del debito, valutata limitatamente alla sola sorte capitale, con rinuncia da parte del creditore ad ogni altro onere e pretesa;

1.b) la graduazione della percentuale di abbattimento sarà ispirata al principio generale di anzianità del debito, pertanto si adotterà il seguente schema:

1.b.1) atti o fatti di gestione verificatesi entro il 31/12/2006, abbattimento del 40%;

1.b.2) atti o fatti di gestione verificatesi dal 01/01/2007 al 31/12/2011, abbattimento del 50%;

1.b.3) atti o fatti di gestione verificatesi dal 01/01/2012 al 31/12/2014, abbattimento del 60%;

1.c) le proposte transattive ai creditori saranno avanzate in ragione delle risorse finanziarie via via disponibili sul conto della gestione liquidatoria, al netto di quelle necessarie per il funzionamento della gestione disestuale;

1.d) in deroga a quanto in precedenza disposto, non soggiacciono ai criteri direttivi le posizioni debitorie connesse alle gestioni vincolate con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, che saranno gestite separatamente secondo quanto statuito nella deliberazione OSL n° 6 del 23/03/2019;

1.e) rientrano a pieno titolo nei criteri direttivi e nelle procedure di cui al successivo deliberato le posizioni debitorie direttamente collegate ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata con risorse finanziarie disponibili non sufficienti e pertanto in disavanzo, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio;

2) di approvare gli schemi delle proposte transattive che saranno avanzate ai creditori e da questi eventualmente accettate, predisposti dalla gestione liquidatoria ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, Allegati A- B - C - D;

3) di dare atto che, prima della definizione della proposta transattiva, la gestione liquidatoria provvederà ad acquisire:

3.a) dal Dirigente competente in materia di tributi, entrate patrimoniali e altre entrate specifica attestazione di regolarità della posizione nei confronti dell'ente - Comune di Milazzo in materia tributaria e patrimoniale e in generale di tutte le entrate di spettanza dell'ente, di crediti contenuti in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione;

3.b) dal Dirigente competente in materia di contenzioso, specifica attestazione relativamente all'insussistenza di contenziosi pendenti relativamente alla pretesa creditoria;

4) di definire la procedura di liquidazione della massa passiva con la modalità semplificata ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2200, stabilendo quanto di seguito:

4.a) proposizione delle proposte di transazione sulla base dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'ente delle istanze, nel rispetto del seguente ordine di priorità:



4.a.1) istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il termine del 23/05/2017;

4.a.1.a) crediti per retribuzione per prestazione di lavoro subordinato, in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze la cui relativa istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000;

4.a.1.b) eventuali altri crediti privilegiati, in base all'ordine cronologico delle istanze la cui relativa istruttoria risulti definita e completa della relativa attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000;

4.a.1.c) altri crediti non muniti di privilegio, in base all'ordine cronologico delle istanze la cui relativa istruttoria risulti definita e completa della relativa attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000;

4.a.2) istanze di ammissione alla massa passiva pervenute oltre il termine del 23/05/2017 e/o debiti rilevati d'ufficio e formalmente segnalati alla gestione liquidatoria:

4.a.2.a) saranno trattati successivamente alle istanze di cui al superiore punto a.1), le istanze pervenute dopo i termini di scadenza dell'avviso esclusivamente secondo l'ordine cronologico complessivo, nella considerazione che le istanze tardive verranno istruite secondo il protocollo generale di arrivo, mentre i debiti rilevati d'ufficio saranno trattati in base alla data di acquisizione (data del protocollo generale/OSL) dell'attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte;

4.a.2.b) ai creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva ed inseriti d'Ufficio su formale segnalazione dell'ente, verrà proposta la transazione, con contestuale accettazione della proposta di transazione ex art. 258 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000;

4.a.2.c) gli eventuali crediti vantati dal Comune di Milazzo nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;

4.b) procedimento e disciplina della procedura semplificata:

4.b.1) ai creditori sarà proposto un accordo transattivo, utile a definire i crediti ammissibili, secondo gli schemi di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D", che allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale;

4.b.2) i creditori interessati saranno contattati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero sarà trasmessa per raccomandata o per posta elettronica certificata;

4.b.3) il creditore sarà chiamato a transigere il credito, come risultante dal provvedimento di ammissione, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna/notifica della proposta transattiva; in caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi, rivalutazione e partite accessorie diverse, come da schema allegato alla presente sotto la lettera "B";


4.b.4) entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito oggetto di transazione e relativo pagamento, previa verifica:

4.b.4.a) di regolarità della posizione nei confronti dell'ente - Comune di Milazzo in materia tributaria e patrimoniale e in generale di tutte le entrate di spettanza dell'ente di crediti contenuti in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione;

4.b.4.b) di regolarità contributiva e fiscale erariale del soggetto creditore (art. 48 bis DPR n° 602/1972/DURC o attestazione equivalente);



- 4.b.4.c) della presenza/assenza di eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati;
- 5) **nel caso di accertamento nei confronti del medesimo soggetto giuridico di reciproche posizioni creditorie e debitorie**, certe, liquide ed esigibili, nella liquidazione del credito di provvederà alla compensazione ex art. 1243 del cod. civ. secondo le istruzioni diramate con nota prot. n° 1223 del 25/11/2020;
- 6) **ai fini della verifica di regolarità della posizione di cui al superiore punto 4.b.4)** e stante la prescrizione normativa di cui all'art. 258, c. 4 del d.lgs. n° 267/2000 (liquidazione entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta transattiva), il Dirigente competente in materia di tributi, entrate patrimoniali e altre entrate, prima della formulazione della proposta transattiva, provvederà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, a rilasciare apposita attestazione sulla presenza/assenza di posizioni creditorie contenute in avvisi di accertamento/contestazione o atti comunque denominati aventi valore di accertamento di violazioni, definitivi e/o in assenza di opposizione;
- 7) **decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato ai fini dell'accettazione della proposta transattiva**, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ossia accantonamento nella misura del 50% per i debiti accertati, elevata al 100% per le posizioni assistite da privilegio;
- 8) **i crediti gravati da oneri fiscali, contributivi e previdenziali saranno pagati direttamente dal Comune di Milazzo**, previo atto deliberativo di questo Organismo Straordinario di Liquidazione e successiva regolazione finanziaria e contabile;
- 9) **di riservarsi l'adozione di ulteriori e successivi provvedimenti** e/o definire eventuali ed ulteriori criteri sulla base delle situazioni che emergeranno nel rispetto dei criteri direttivi della "par conditio creditorum" e della "cronologia dei pagamenti";
- 10) **di nominare ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n° 7/2019:**
- ☞ Responsabile del procedimento amministrativo per la liquidazione dei crediti ammessi alla modalità semplificata la dipendente dott.ssa Rosalba Mangano;
 - ☞ Responsabile del procedimento contabile per la liquidazione dei crediti ammessi alla modalità semplificata il dipendente Scattarreggia Rino Giuseppe;
- 11) **di dichiarare la presente immediatamente esecutiva** ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- 12) **di notificare** il presente provvedimento:
- ⇒ al Sindaco;
 - ⇒ al Segretario Generale;
 - ⇒ all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- 13) **di trasmettere** la presente deliberazione:
- ⇒ al Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, ufficio risanamento degli enti locali dissestati;





- ⇒ a sua Eccellenza il Prefetto di Messina;
- ⇒ alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

14) **di disporre**, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:



- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola


Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi
motivi giustificati

Il Componente - dott. Rosario Caccamo


assente per


Il Segretario Verbalizzante


Rino Giuseppe Scattareggia





COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Allegato "A" delibera O.S.L. n. ___ del _____

Milazzo, _____

Prot. n° ___ del _____.

AL _____

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istanza n° _____ del _____.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 08/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo, ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. n. 267/2000.
- con successivo D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale, che ha aderito, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del d.lgs. n° 267/2000, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le proprie aspettative, anche in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità per l'Organo straordinario della liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato per far fronte alla massa passiva.

In applicazione della normativa richiamata e di quanto sopra esposto, questo Organismo, sulla base della Vostra istanza/riciesta di inserimento d'ufficio da parte del Comune di Milazzo, ha accertato che il credito vantato dalla S.V., nei confronti del Comune di Milazzo, per quanto di competenza della gestione liquidatoria del dissesto, è complessivamente pari ad €. (.....), giusta deliberazione OSL n° ____ del _____.

Ai sensi del citato articolo 258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo Organismo, richiamati i criteri di riparto adottati con la propria deliberazione n° ____ del _____, propone, in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di €. (.....), come risultante dal prospetto sotto riportato:

Importo Istanza o del debito segnalato d'ufficio	Importo ammesso alla massa passiva	% offerta ex art. 258	Suddivisione credito in %	Importo da accantonare in caso di mancata accettazione della proposta transattiva
		100 (privilegiati)		
		60		
		50		
		40		
		Tot. Somma offerta in transazione		

La proposta transattiva è a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Milazzo, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato.


Nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto crediti definiti con sentenza oggetto di impugnazione innanzi a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa ovvero di ricorso per cassazione:

a) l'accettazione da parte del creditore comporterà rinuncia agli atti del giudizio, con impegno espresso ad abbandonare il giudizio, e rinuncia all'azione e dovrà essere sottoscritta dal legale incaricato della difesa degli interessi del creditore in giudizio, per la rinuncia alla solidarietà professionale;

b) la definizione dell'accordo transattivo resta condizionata:

b.1) all'adesione del Comune di Milazzo per accettazione della rinuncia di controparte agli atti del giudizio, qualora lo stesso dovesse avere interesse alla prosecuzione;

b.2) all'adesione del Comune di Milazzo per rinuncia agli atti del giudizio, con impegno espresso ad abbandonare il giudizio, e all'azione.



Handwritten signature and initials.

In ogni caso, il pagamento e la riscossione dell'importo convenuto in transazione costituiscono dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

L'importo di cui sopra e così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione e ricezione dell'accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta. La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organismo, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo:

⇒ protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it

⇒ csl@pec.comune.milazzo.me.it

Si informa che la mancata accettazione della proposta transattiva entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni e come da schema allegato alla presente comporterà, per le istanze presentate direttamente dai creditori, l'inserimento del credito deliberato nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto. Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. n° 267/2000, saranno pagati entro 20 (venti) giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla massa attiva residua dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio; Per quanto non previsto nella presente si rinvia alla propria deliberazione n. ____ del _____.

La presente proposta transattiva è espressamente condizionata alla valutazione di ogni ulteriore elemento istruttorio che potrà essere acquisito d'Ufficio o su segnalazione di parte in seguito alla partecipazione degli interessati al procedimento

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la gestione liquidatoria:

Segreteria OSL

Responsabile del Procedimento

dott.ssa Rosalba Mangano

PEO: r.mangano@comune.milazzo.me.it

Tel. 090-9231141

PEC:

- protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it
- csl@pec.comune.milazzo.me.it

Il Responsabile del Procedimento

(dott.ssa R. Mangano)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola _____

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi _____

Il Componente - dott. Rosario Caccamo _____

**ALL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
MILAZZO**

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dichiarazione di accettazione.

Istanza n° ____ del _____.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra....., in qualità di

.....¹dichiaro espressamente:

1) di accettare la somma di €..... (..... /...), di cui alla proposta transattiva formulata dall'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo con nota prot. n. del

☞ a fronte di quanto richiesto con l'istanza di ammissione nella massa passiva;

☞ a fronte della segnalazione d'Ufficio del debito da parte del Comune di Milazzo;

a saldo e stralcio di ogni avere e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, presente e futura, a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Milazzo

2) di accettare la proposta transattiva sopra richiamata, così come formulata, con ogni patto e condizione in essa contenuti;

3) di rinunciare, come in effetti rinuncia, a ulteriori interessi, spese e rivalutazione del credito e a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito, le cui spese restano ad esclusivo e totale carico della parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Milazzo, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione, e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo.

Dichiaro di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA:

IBAN _____

BIC _____

Luogo e data _____

Firma per esteso e qualifica del creditore

Si allega:


- ⇒ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;
- ⇒ fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia;

¹ Allegare documentazione giustificativa del titolo e/o qualifica

- ⇒ documentazione comprovante legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società;
- ⇒ altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.).

N.B.: La presente dichiarazione deve essere trasmessa tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo:

- ⇒ protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
- ⇒ csl@pec.comune.milazzo.me.it



**ALL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
MILAZZO**

Oggetto: Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (modificata dal d. l. n. 187/2010 come convertito in legge n. 217/2010).

..... sottoscritt..... nato/a a
..... il....., codice
fiscale.....in qualità
di..... della ditta
....., con sede legale
in....., partita IVA
..... codice fiscale

Pec:..... Tel fax.....

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010:
⇒ gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i pagamenti:

Iban:

BIC

Istituto bancario:

- i dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato:

nome e cognome: _____

luogo e data di nascita: _____

codice fiscale: _____

residenza: _____

nome e cognome: _____

luogo e data di nascita: _____

codice fiscale: _____

residenza: _____

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura, ove già non esistente ed a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di conto corrente dedicato. Si allega fotocopia documento d'identità in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia del dichiarante.

Luogo e data

Firma per esteso e qualifica del dichiarante



**ALL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
MILAZZO**

Oggetto: Dichiarazione del legale rappresentante della ditta/impresa.

..... sottoscritt..... nato/a a
..... il....., codice
fiscale.....in qualità
di..... della ditta
....., con sede legale
in....., partita IVA
..... codice fiscale
Pec:..... Tel fax.....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

D I C H I A R A

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per _____ la _____ seguente attività: _____ ed attesta i seguenti dati:

TIPO IMPRESA: _____

CCNL APPLICATO: _____

INAIL: CODICE DITTA _____ P.A.T./SEDE COMPETENTE _____

INPS: MATRICOLA AZIENDA _____ SEDE COMPETENTE _____

CASSA EDILE: MATRICOLA AZIENDA _____ SEDE COMPETENTE _____

Luogo e data

Firma per esteso e qualifica del dichiarante



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale